



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/68/CR5a/C4-C11

**LINEE GUIDA SULLA VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLE CAMERE
DI COMMERCIO ALL'ESTERO COME SOGGETTI DI SUPPORTO
TECNICO-OPERATIVO DELLE REGIONI PER ATTIVITA' DI
COMUNE INTERESSE**

Roma, 19 giugno 2025

INDICE SOMMARIO

OBIETTIVO	3
1. SOGGETTI	3
1.1 Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano	3
1.2 La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome	3
1.3 Le Camere di Commercio Italiane all'Estero (CCIE)	3
Quadro normativo di riferimento per le CCIE	4
Le CCIE parte del sistema camerale	5
Il riconoscimento delle CCIE	5
L'autonomia funzionale delle Camere di Commercio	6
La soggettività delle CCIE	7
1.4 Le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura	10
1.5 Unioncamere	10
1.6 Assocamerestero	11
1.7 Il sistema camerale	13
1.8. I soggetti – conclusioni	14
2. INTERESSI COMUNI E STRUMENTI PER REALIZZARLI	16
2.1 Il sistema delle imprese e l'internazionalizzazione	16
2.2 Strumenti	17
3. CONVENZIONE E ACCORDI ATTUATIVI	18
3.1 Secondo binario - approfondimento	19
3.2 Secondo binario - guida operativa	26
FONTI	28

OBIETTIVO

PREMESSO che:

la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha sottoscritto un **Protocollo di Intesa** con Assocamerestero sui temi dell'internazionalizzazione e dell'attrazione degli investimenti esteri, con l'**obiettivo di valorizzare il ruolo delle Camere di commercio all'estero come soggetti di supporto tecnico-operativo per attività di comune interesse;**

tra i filoni di comune interesse è emersa la necessità di semplificare le procedure amministrative relative all'attuazione di **specifici programmi congiunti da svolgere all'estero con il supporto delle Camere di commercio all'estero;**

nell'ambito del Gruppo di lavoro costituito per l'attuazione del richiamato Protocollo è nata l'esigenza di un vademecum, quale guida operativa per le Regioni sulle procedure di affidamento degli appalti di servizi e forniture, da elaborare a cura di ITACA quale organo tecnico della stessa Conferenza.

Ciò premesso, con questo documento si illustra lo studio svolto al fine di elaborare un vademecum operativo sugli appalti pubblici che includa indicazioni chiare e pratiche per:

- modalità di affidamento dei servizi alle Camere di commercio per interventi strategici con ricadute internazionali;
- semplificazioni amministrative e normative applicabili in materia di appalti pubblici ex d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

1. SOGGETTI

Il primo ambito di indagine riguarda gli attori coinvolti.

È indispensabile innanzitutto analizzare la natura e le funzioni dei soggetti coinvolti, ossia: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, rappresentate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un lato, e le Camere di Commercio Italiane all'Estero (CCIE) rappresentate da Assocamerestero, dall'altro. Quest'ultima Associazione riunisce tutte le CCIE oltre ad Unioncamere nazionale.

Unioncamere, come meglio specificato in seguito, è l'ente che coordina e rappresenta il sistema delle Camere di commercio italiane a livello nazionale e internazionale.

1.1 Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono enti pubblici territoriali dotati di autonomia politica, amministrativa e finanziaria e rappresentano un livello intermedio tra Stato ed Enti Locali.

Affinché questi soggetti possano rappresentare efficacemente i propri interessi pubblici all'estero, ed in particolare l'interesse a favorire l'internazionalizzazione delle imprese del proprio ambito territoriale e stimolare l'interesse estero per le produzioni locali ed in generale per il "Made in Italy", è fondamentale che possano operare con efficacia all'interno di un contesto giuridico significativamente diverso da quello nazionale.

1.2 La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è un organismo di coordinamento tra le Regioni italiane e le due Province autonome di Trento e Bolzano, che ha il compito di rappresentarle nei rapporti con lo Stato e con l'Unione Europea.

Tra le principali funzioni della Conferenza vi è lo sviluppo di forme di coordinamento interno e di politiche comuni oltre all'assistenza tecnica e giuridica per l'attuazione delle medesime.

Il 6 dicembre 2022, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno firmato l'Intesa per istituzionalizzare la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome come organo comune incaricato di elaborare e definire gli accordi, le intese, le posizioni comuni e le forme di coordinamento.¹

1.3 Le Camere di Commercio Italiane all'Estero (CCIE)

Le Camere di commercio italiane all'estero sono associazioni di imprenditori e professionisti, con personalità giuridica privata, che operano per favorire lo sviluppo delle relazioni economico-commerciali tra l'Italia e

¹ Dal sito della Conferenza [Chi siamo - Regioni.it](https://www.conferenza-regioni.it)

l'Estero, concorrendo così all'internazionalizzazione delle imprese italiane e alla promozione del made in Italy nel mondo, svolgendo dunque attività di interesse generale.

Le CCIE sono coordinate da Assocamerestero, l'associazione che riunisce tutte le Camere di commercio italiane all'estero e Unioncamere e ne favorisce la collaborazione con gli organismi del sistema camerale italiano.

Le CCIE rappresentano ormai una rete capillare, parte integrante della comunità commerciale dei Paesi in cui operano. Oggi si possono contare nel mondo un totale di 86 CCIE distribuite in 63 Paesi, con 160 punti di assistenza e 20.000 associati².

In base al principio di territorialità, su cui vigila Assocamerestero, ogni CCIE può operare esclusivamente nel territorio di propria competenza; il territorio di riferimento è reso pubblico nella denominazione o nello Statuto della CCIE.³

Le CCIE aiutano le aziende italiane a espandersi nei mercati esteri, fornendo consulenze e strategie di mercato al fine di valorizzare i prodotti e i servizi italiani all'estero. L'attività che svolgono si caratterizza per la forte capacità di comprensione ed analisi dei mercati internazionali, frutto del radicamento sui territori esteri e del legame con le comunità d'affari e le istituzioni locali, la predisposizione al rapporto diretto con le aziende dovuta alla natura di associazione di imprenditori al servizio di altri imprenditori, nonché per la spiccata propensione a lavorare secondo parametri di efficienza ed efficacia per offrire servizi competitivi sul mercato. Le CCIE di fatto svolgono svariate attività: promozionali (quali organizzazione di mostre, eventi, fiere), di assistenza e consulenza (anche sulle nuove discipline legislative/regolamentari), di monitoraggio sull'economia locale e sull'evoluzione degli interessi italiani nel Paese raccogliendo dati e informazioni su investimenti e incentivi a vantaggio di soggetti italiani ed esteri; inoltre, tengono rapporti con i diversi Ministeri e altre istituzioni che si occupano di commercio, turismo, formazione, svolgono prestazioni e servizi a favore delle istituzioni italiane utilizzando le risorse messe a disposizione dallo Stato italiano proprio al fine dello sviluppo delle relazioni e dell'attività promozionale tra l'Italia e i diversi Paesi-sede delle CCIE.

Quadro normativo di riferimento per le CCIE

La legge 1° luglio 1970, n. 518 (Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero) e la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura), definiscono il quadro normativo italiano di riferimento per le CCIE. Le CCIE svolgono le proprie funzioni secondo la normativa vigente nel Paese in cui operano e per quanto con essa compatibile, anche in osservanza delle norme italiane sopra individuate e dei principi generali dell'ordinamento italiano.

Le CCIE sono tenute anche a rispettare norme di democrazia sostanziale, equità e di trasparente gestione⁴.

² Dal sito Assocamerestero [Le Camere | Assocamerestero](#)

³ Alla pagina <https://www.assocamerestero.it/camere> del sito di Assocamerestero è possibile verificare la presenza di una CCIE in un'area di interesse.

⁴ Circolare MISE n. 5/V dd 24/06/2021 e sito [I nostri valori | Assocamerestero](#).

La legge 31 marzo 2005, n. 56⁵ (Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore), riconosce il ruolo svolto dalle CCIE sui propri territori esteri per la promozione delle imprese italiane e il supporto del made in Italy, tanto da elencarle tra i soggetti di riferimento del Sistema italiano di promozione dell'internazionalizzazione, insieme all'Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) e all'ENIT⁶ (Agenzia Nazionale del Turismo). In particolare si prevede, all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge che *Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, ((. . .)) promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di commercio italiane all'estero, con il sistema associativo rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunità, le comunità d'affari italiane all'estero e con i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente, con l'Unioncamere, con l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.*

Le CCIE parte del sistema camerale

Le CCIE sono enti che, per previsione normativa, rientrano nel sistema camerale nazionale, inteso come rete di soggetti, pubblici e privati, deputati a supportare il sistema imprenditoriale italiano. Esse perseguono finalità di interesse pubblico, favorendo lo sviluppo delle imprese attraverso strumenti e canali istituzionali privilegiati nei rapporti con interlocutori sia nazionali che internazionali.

La legge 29 dicembre 1993, n. 580, disciplina l'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, definendone il ruolo, le competenze e l'organizzazione all'interno del sistema economico nazionale.

All'articolo 1, comma 2, della predetta legge viene definito anche il sistema camerale italiano precisando che *“fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano”*.

Il riconoscimento delle CCIE

La legittimazione delle CCIE a ricoprire un preciso ruolo nel sistema camerale presuppone il loro riconoscimento giuridico da parte dello Stato italiano.

La legge 1° luglio 1970, n. 518 (Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero) disciplina il riconoscimento giuridico delle CCIE, definendo i requisiti affinché tali associazioni estere di operatori economici possano essere riconosciute in Italia. Il riconoscimento viene concesso con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, su conforme parere del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale⁷ e presuppone quale requisito principale l'aver svolto per almeno due anni attività in favore

⁵ Articolo 5, commi 3 e 4, della l. 56/2005 - Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.

⁶ ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, che ha mantenuto il nome breve *ENIT* dell'*Ente Nazionale italiano per il turismo*, suo predecessore. Made

⁷ dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy [Camere di Commercio italiane all'estero](#)

degli scambi commerciali con l'Italia e attività di assistenza agli operatori economici, oltre una serie di condizioni relative alle previsioni statutarie e agli organi.

Il riconoscimento viene concesso a condizione che l'attività della Camera risponda ad un reale interesse degli scambi commerciali con l'Italia.

Con il decreto di riconoscimento viene attribuito alle CCIE lo *status* particolare di **soggetto di rilevanza pubblica**, a cui conseguono oneri e il potere di vigilanza da parte del Ministero competente, ma anche la possibilità di beneficiare di contributi.

La CCIE formalmente riconosciute, quindi, oltre a perseguire gli interessi dei propri associati all'estero, al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, perseguono anche interessi propri del nostro Paese, assumendo un **ruolo istituzionale**.

Le CCIE riconosciute rientrano pertanto nel sistema camerale nazionale e collaborano con il Ministero degli affari esteri, il Ministero delle imprese e del made in Italy e Unioncamere.

L'autonomia funzionale delle Camere di Commercio⁸

Appare utile approfondire l'aspetto dell'autonomia funzionale riservato dal legislatore alle CCIAA.

La l. 580/1993, all'articolo 1, riconosce alle CCIAA la natura di *"enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali"*.

Il legislatore italiano ha individuato nelle CCIAA una delle principali forme di attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale, sancito dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione italiana, e del pluralismo sociale, in quanto enti rappresentativi delle comunità delle imprese che partecipano al perseguimento di finalità di interesse generale.

La stessa Corte Costituzionale⁹ ha indicato nell'autonomia e rappresentatività i principi che forniscono un contenuto sostanziale alla formula dell'autonomia funzionale delle Camere di commercio. Il principio di rappresentatività vale a configurare le Camere *"come enti rappresentativi della rete dei soggetti che, secondo la legge, costituiscono la struttura dell'economia provinciale"*. Il principio di autonomia costituisce, richiamando i termini impiegati dalla Corte, *"un riflesso dell'autonomia dei privati operanti nel sistema delle attività economiche a esse facenti capo"* e trae il suo carattere di fondamento della disciplina dal riconoscimento della potestà statutaria e dalle *"funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese"* attribuite alle Camere che *"sono esercitate in un regime qualificato dall'ampiezza della discrezionalità delle"*

⁸ Da "Le Camere di Commercio e la parabola dell'autonomia funzionale" di Pio G. Rinaldi (Ricercatore di Diritto pubblico Università Cattolica del Sacro Cuore), pubblicato sulla rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo Federalismi.it

⁹ Corte Costituzionale sentenza n. 477 dell'08/11/2000 e in particolare punti 4.1 e 4.2 in diritto

scelte consentite, dalla limitazione dei controlli sugli atti e sugli organi e dall'esclusione di poteri di ingerenza (diversi dalla semplice richiesta di riesame) sul merito delle scelte stesse".

Rappresentatività e autonomia funzionale non possono che essere riconosciute anche alle CCIE che, al pari delle CCIAA, sono enti esponenziali e rappresentativi delle comunità di imprese italiane, sebbene all'estero. Le CCIE certamente svolgono funzioni di interesse generale per il sistema locale delle imprese, ma anche per quello nazionale, favorendo lo sviluppo delle relazioni economico-commerciali tra l'Italia ed il proprio Paese sede e promuovendo così l'internazionalizzazione delle imprese italiane nel mondo.

L'autonomia funzionale dei soggetti del Sistema camerale si realizza nel rapporto con lo Stato e le Regioni, attraverso un sistema a rete, articolato su più livelli:

- unioni regionali, in cui sono associate le Camere di commercio locali del territorio regionale di riferimento che rappresentano i soggetti interlocutori privilegiati della Regione;
- Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, che rappresenta il sistema delle Camere di commercio italiane a livello nazionale e internazionale, e che formula direttive ed indirizzi agli organismi del sistema camerale.

Inoltre, Assocamerestero, (associazione che riunisce tutte le CCIE e Unioncamere nazionale) è il soggetto di riferimento per rappresentare le CCIE nei rapporti con altri soggetti istituzionali e non.

La soggettività delle CCIE

Le CCIE, soggetti di natura "privatistica", assumono rilevanza pubblicistica quando esercitano le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi del sistema camerale italiano, di cui, come detto, fanno parte.

Partendo dalla definizione di organismo di diritto pubblico¹⁰ è possibile notare che anche le CCIE riconosciute:

- a) sono dotate di personalità giuridica;
- b) sono state istituite per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale per il sistema delle imprese italiane all'estero;

¹⁰ Art. 1 lett e) dell'All. I.1 del d.lgs. 36/2023: "è definito «organismo di diritto pubblico», qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria:

- 1) **dotato di capacità giuridica;**
- 2) **istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale;**
- 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure **la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi**, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;"

Da Organismo di diritto pubblico - Enciclopedia - Treccani: nel trattare il concetto di organismo di diritto pubblico, "[la] giurisprudenza nazionale" si è mossa seguendo una direttrice estensiva, "giungendo in taluni casi ad equiparare la nozione di organismo di diritto pubblico a quella di pubblica amministrazione, al fine di estendere all'organismo di diritto pubblico la disciplina pubblicistica in materie del tutto estranee alle procedure di evidenza pubblica, invece di limitarsi ad individuare gli organismi di diritto pubblico al solo fine dell'applicazione della normativa in tema di appalti pubblici."

c) sono sottoposte al controllo da parte dello Stato.

Al fine di analizzare le forme di controllo e vigilanza da parte dello Stato italiano, si evidenziano i seguenti aspetti della procedura di riconoscimento di cui alla l. 518/1970:

1. preliminarmente, la CCIE deve dimostrare il possesso dei requisiti imposti dalla normativa italiana e l'attività da essa svolta deve rispondere ad un reale interesse degli scambi commerciali con l'Italia (articolo 2, comma 1, della legge);
2. la domanda volta ad ottenere il riconoscimento deve essere inoltrata tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente e deve essere corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, dall'elenco dei soci e delle cariche sociali, dai bilanci consuntivi degli ultimi due anni e da una relazione dimostrativa dell'attività svolta (articolo 2, comma 3, della legge);
3. lo Statuto deve avere un contenuto obbligatorio¹¹ e gli organi devono essere quelli previsti dalla normativa italiana;
4. il riconoscimento viene concesso con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (originariamente Ministero del commercio con l'estero), su conforme parere del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (già Ministero degli affari esteri) (articolo 2, comma 2, della legge)¹².

Inoltre, la presenza dominante dell'interesse pubblicistico si riflette anche sul funzionamento degli organi della CCIE. Infatti, la l. 518/1970 dispone che:

- la scelta del Segretario Generale, organo a cui è affidata la direzione amministrativa della Camera, deve riportare il gradimento del Ministero delle imprese e del made in Italy (articolo 5 della legge);
- alle riunioni degli organi collegiali delle CCIE devono essere invitati il capo della rappresentanza diplomatica competente ed il titolare dell'ufficio commerciale della rappresentanza stessa, possono altresì essere invitati il capo dell'ufficio consolare ed il titolare del locale ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero (articolo 7 della legge).

Per quanto attiene alla vigilanza sulle CCIE, si evidenzia che esse devono inviare al Ministro delle imprese e del made in Italy, tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente (articolo 6 della legge) la seguente documentazione:

- copia delle deliberazioni adottate dagli organi camerali;
- copia dei bilanci preventivo e consuntivo, corredate di una relazione del collegio dei revisori dei conti;
- l'elenco dei soci, con le variazioni rispetto all'anno precedente;
- una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

La mancata ottemperanza alle disposizioni della l. 518/1970, può comportare per la CCIE la revoca del riconoscimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9 della legge stessa.

¹¹ Il contenuto necessario dello Statuto delle CCIE è stabilito all'articolo 3 della l. 518/1970 e ulteriormente dettagliato nella Circ del MISE n. 5/V dd 24/06/2021;

¹² Documento del Ministro delle imprese e del made in Italy sui Parametri per valutare il riconoscimento delle CCIEE - link [Allegato A - parametri CCestero.pdf](#)

Ancora, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale¹³:

- partecipa ai lavori della Conferenza dei Servizi, durante la quale vengono assunte le più importanti decisioni relative alle CCIE, in particolare, la concessione o la revoca del riconoscimento;
- interviene nel processo di valutazione delle *performance*, in quanto uno degli indicatori è elaborato sulla base delle informazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche;
- interviene nel processo di concessione dei contributi pubblici: le richieste di contributo devono essere inoltrate al Ministero delle imprese e del made in Italy per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente, che esprime il proprio motivato parere sul programma di attività realizzato dalla CCIE di competenza;
- partecipa, attraverso un proprio rappresentante, alla Commissione preposta alla valutazione dei programmi di attività realizzati dalle Camere, di cui al DM 24/04/2014;
- interviene nel processo riguardante il “Gradimento ministeriale” della scelta dei Segretari Generali delle CCIE.

Infine, va ricordato che proprio per favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali con l’Italia, tenendo conto dell’interesse dei diversi mercati locali, il Ministro delle imprese e del made in Italy può concedere alle CCIE contributi per spese di funzionamento e per le attività promozionali (articolo 9 della l. 518/1970). A tal fine, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 novembre 2021 sono stati disciplinati i requisiti, criteri e modalità per la concessione dei contributi alle CCIE per l’esecuzione di progetti per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Come previsto all’articolo 3, comma 3, del predetto decreto, con provvedimento direttoriale vengono poi individuati annualmente i criteri e le modalità attraverso cui il Ministero delle imprese e del made in Italy, avvalendosi di Assocamerestero per l’attività di pre-istruttoria tecnica, classifica i soggetti camerali in modo da attribuire percentuali di contributo crescenti sulla base di indicatori di performance, introducendo quindi un sistema di valutazione delle performance delle CCIE¹⁴.

Le CCIE pertanto beneficiano di finanziamenti pubblici a supporto dell’effettivo esercizio del ruolo istituzionale a loro riconosciuto.

In sintesi, le CCIE sono soggetti che, pur avendo natura giuridica privata, per la propria funzione istituzionale, per gli interessi pubblici e le finalità generali che perseguono, acquisiscono un ruolo privilegiato, di valore sostanzialmente pubblicistico.

Le CCIE, di conseguenza, quando operano in questo contesto, non possono essere considerate operatori economici che, viceversa, nascono per fornire beni o servizi nel libero mercato per finalità unicamente private.

¹³Dal sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale [Camere di Commercio Italiane all’Estero – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale](#)

¹⁴Dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy [Camere di Commercio italiane all’estero](#) - Normativa

1.4 Le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura

Le CCIAA¹⁵ sono enti pubblici, locali non territoriali, regolate dalla l. 580/1993 più volte citata. Ad esse è attribuita potestà statutaria, autonomia finanziaria, amministrativa e regolamentare per la disciplina delle materie attribuite alle Camere stesse.

Esse svolgono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. A loro viene così attribuita la qualifica ulteriore di "autonomie funzionali", distinguendole dalle "autonomie locali", in virtù della specifica funzione/missione di carattere economico e amministrativo ad esse attribuita, relativa al sistema delle imprese nelle circoscrizioni territoriali di competenza. Le CCIAA esercitano inoltre, singolarmente o in forma associata, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle Regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali.

La missione delle Camere di commercio consiste quindi nella promozione economica, nello sviluppo del sistema delle imprese e dell'economia locale, attraverso un organo di governo che concilia le esigenze di tutti i settori, rappresentati nel Consiglio Camerale e nella Giunta. Con il Decreto Ministeriale n. 219 del 2017 sono state rideterminate le circoscrizioni territoriali, superando il precedente riferimento, legato alla Provincia, riducendo il numero massimo delle Camere italiane a 60, garantendo in ogni caso la presenza di almeno una Camera per Regione.

1.5 Unioncamere

Unioncamere, Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è un ente pubblico, fondato nel 1901.

Fanno parte di Unioncamere tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Chambre della Regione Valle d'Aosta. Tuttavia, il ruolo e le finalità indicati dall'articolo 7, della l. 580/1993, attribuiscono a Unioncamere una sfera di azione più ampia, in quanto unisce e rappresenta istituzionalmente l'intero sistema camerale italiano.

Il legislatore ha previsto che Unioncamere svolga a favore di tutti gli organismi del sistema camerale i seguenti compiti:

- curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano (e pertanto anche delle CCIE);
- promuovere, realizzare e gestire servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche;
- formulare direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2 della l. 580/1993.

¹⁵ Dal sito [Le Camere di Commercio | Registro Imprese](#)

L'articolo 7, comma 3, prevede inoltre che *“Al fine del coordinamento delle iniziative, Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli”*.

Lo Statuto di Unioncamere¹⁶, all'articolo 2, definisce ulteriormente, gli scopi dell'Unione prevedendo che:

- cura i rapporti del sistema camerale con le istituzioni internazionali, nazionali e regionali e con le rappresentanze delle categorie economiche, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate;
- sostiene l'attività del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete, ed esercita altresì funzioni di sintesi degli interessi del sistema e di coordinamento degli aspetti attinenti le funzioni a rete o di carattere generale;
- in quanto rappresentativa del sistema camerale, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) a norma dell'articolo 14, comma 18 bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, anche valorizzando l'attività delle Camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative;
- assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi esteri di Camere di commercio e realizza iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza all'estero dei sistemi produttivi italiani;
- esercita funzioni di proposta nei confronti delle altre istituzioni, degli organi legislativi, degli organi di governo, delle autorità indipendenti, nell'interesse del sistema camerale.

1.6 Assocamerestero ¹⁷

Assocamerestero è l'Associazione, con sede a Roma, che riunisce tutte le Camere di commercio italiane all'estero e Unioncamere nazionale.

Dal punto di vista normativo, Assocamerestero è un'associazione senza scopo di lucro, costituita a norma degli articoli 36 e ss. del Codice Civile, con il fine di rappresentare, far conoscere e valorizzare le Camere di commercio italiane all'estero in raccordo con gli altri enti del sistema camerale italiano rappresentati da Unioncamere, nelle sue connessioni a livello internazionale e le sue articolazioni a livello territoriale, con le amministrazioni pubbliche e con gli operatori economici.

Dunque, le CCIE trovano in Assocamerestero un vero e proprio momento di sintesi e rappresentanza, dando vita ad un sistema “a rete”. Esiste, in altre parole, un rapporto di reciprocità in virtù del quale Assocamerestero deve la sua legittimazione alle CCIE aderenti che, a loro volta, si integrano nel sistema con l'adesione ad Assocamerestero.

¹⁶ Statuto Unioncamere - link [STATUTO UNIONCAMERE \(2\).pdf](#)

¹⁷ Dal sito [L'Associazione | Assocamerestero](#) e [Statuto e regolamento applicativo | Assocamerestero](#) art. 1 e 4.

Assocamerestero svolge una funzione di rappresentanza e di *lobbying* istituzionale, avvalorata dalla continua ricerca di collaborazioni con soggetti pubblici e privati e da un'intensa attività di comunicazione verso gli *stakeholders* italiani (media, istituzioni e imprese). Proprio per perseguire questo scopo, Assocamerestero:

- realizza accordi e intese-quadro con i principali interlocutori delle CCIE al fine di favorire la realizzazione di progetti/iniziative congiunte;
- svolge attività di rappresentanza e di *lobbying* presso le istituzioni italiane e i principali soggetti locali impegnati nella *promotion*;
- sviluppa progetti di marketing territoriale con il sistema camerale italiano;
- sviluppa azioni di promozione nei confronti di Università e Istituti di formazione italiani e organizza tirocini formativi presso la propria sede e presso le CCIE;
- cura la redazione di pubblicazioni periodiche;
- organizza annualmente la Convention Mondiale delle CCIE e il Meeting dei Segretari Generali, importanti eventi di comunicazione e di promozione nei confronti dei soggetti istituzionali e del mondo imprenditoriale italiano;
- collabora con i media nazionali per dare maggiore visibilità ai progetti e alle attività camerali e per consolidare i legami con le *business communities* italiane.

Assocamerestero ha anche il compito di svolgere una costante azione di indirizzo strategico per le attività svolte dalle CCIE a sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI e la promozione del made in Italy. A tal fine offre alle CCIE un'assistenza specifica, sia sul versante organizzativo che su quello progettuale, che prevede i seguenti servizi:

- assistenza ai promotori di nuove CCIE secondo le modalità richieste dal Ministero delle imprese e del made in Italy in base alla l. 518/1970;
- orientamento per l'accesso ai co-finanziamenti del Ministero delle imprese e del made in Italy e per lo sviluppo di linee progettuali in collaborazione con sistema camerale italiano, associazioni di categoria, enti locali, etc.; assistenza in fase di pre-istruttoria dei programmi e in fase di bilancio consuntivo;
- organizzazione di sessioni di formazione e di aggiornamento professionale di dirigenti e funzionari camerali;
- sviluppo qualitativo dei servizi offerti dalle CCIE attraverso la gestione del monitoraggio delle attività delle CCIE;
- supporto alle CCIE per la realizzazione di una progettualità di rete con lo scopo di potenziare la crescita organizzativa del sistema;
- accoglienza e azioni di servizio ai propri associati nel corso delle loro presenze in Italia offrendo supporto per l'organizzazione di meeting e seminari.

Assocamerestero è regolata da uno Statuto¹⁸, che prevede in particolare quali organi:

- l'Assemblea degli associati, costituita da una rappresentanza paritetica tra le CCIE ed Unioncamere;
- il Consiglio Generale composto da:

¹⁸ Articolo 6 Statuto di Assocamerestero - link [Statuto e regolamento applicativo | Assocamerestero](#)

- a) i Presidenti delle CCIE eletti come Rappresentanti delle aree geo-economiche nell'ambito delle quali esse si aggregano;
 - b) un Presidente di CCIE eletto dalla componente "estera" dell'Assemblea, con diritto di voto;
 - c) un rappresentante designato dai Segretari Generali delle CCIE, con diritto di voto;
 - d) il Presidente di Unioncamere – o un suo delegato permanente – e, su indicazione dell'Unioncamere, un numero di rappresentanti di CCIAA tale da assicurare insieme al Presidente o delegato di Unioncamere la parità con quelli di cui alle lettere precedenti;
 - e) il rappresentante designato dal Ministro dello sviluppo economico.
- Il Presidente, rappresentante legale di Assocamerestero, che convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Generale, assicurando il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi definiti dall'Assemblea e dal Consiglio Generale;
 - Il Collegio dei sindaci e dei Probiviri.

Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione di Assocamerestero, egli attua le decisioni degli organi, svolge i compiti a lui delegati dal Consiglio Generale, dà corso agli adempimenti amministrativi, detiene la responsabilità della gestione del personale e dell'andamento dei servizi.

L'attività di Assocamerestero è improntata a principi di responsabilità etica, sociale e di correttezza, sia all'interno che all'esterno. Al fine di valorizzare tali principi, l'associazione impone a tutti soci e, quindi, a tutte le CCIE associate, il rispetto delle regole statutarie e regolamentari sulle quali si regge l'Associazione, in particolare per quel che riguarda il rispetto delle linee guida di indirizzo deontologico. Nel rispetto di tali linee guida, le CCIE esigono dai propri organi rappresentativi e direttivi e dagli associati comportamenti improntati ai sopraelencati principi di responsabilità etica e sociale e garantiscono la massima trasparenza e correttezza commerciale sia all'interno della rete camerale sia verso i terzi.

In definitiva, proprio come prevede l'articolo 97 della Costituzione per i pubblici uffici, anche ai soggetti riuniti in Assocamerestero viene richiesto di organizzarsi in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della propria azione.

1.7 Il sistema camerale


Al termine della disamina sui soggetti, appare utile analizzare il sistema camerale italiano.

Il sistema è costituito dall'insieme delle Camere di commercio italiane e dalle loro Unioni regionali, da Unioncamere e da tutti gli organismi strumentali che a questi soggetti fanno riferimento.

Unioncamere unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale e, anche a livello europeo, ne assicura la rappresentanza in seno a Eurochambres, l'associazione che riunisce i sistemi camerale d'Europa.

Nel dettaglio la rete del sistema camerale è composta da Camere di commercio, Unione italiana, Unioni regionali, Camere arbitrali, Camere di conciliazione, Laboratori chimico-merceologici, Borse merci e Sale di contrattazione e Borse immobiliari, sedi distaccate per l'erogazione di servizi sul territorio, Aziende speciali per la gestione di servizi promozionali e infrastrutture, società partecipate con altri soggetti pubblici e privati

in infrastrutture, Centri estero regionali, Camere di commercio italiane all'estero, Camere di commercio italo-estero¹⁹.



Oltre a gestire i consolidati strumenti delle anagrafi imprenditoriali e i relativi servizi certificativi, il sistema camerale italiano propone iniziative che riguardano settori strategici per l'economia del Paese, quali il mercato del lavoro, il digitale, l'ambiente, l'export, il turismo e la cultura.

E' possibile concludere che il sistema camerale assume un ruolo centrale nella realizzazione degli interessi delle imprese in Italia e all'estero. Tutti i soggetti che ne fanno parte sono chiamati ad esercitare le funzioni e i compiti che il legislatore ha individuato nella l. 580/1993. Infatti, l'articolo 7, comma 4, della l. 580/1993 attribuisce a Unioncamere il compito di formulare direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2 della stessa legge. **Ciò implica che il legislatore ritiene che le funzioni e i compiti elencati nel comma 2 non siano attribuiti alle sole CCIAA ma a tutti i soggetti che fanno parte del sistema camerale, attribuendo loro all'interno di questo perimetro un preciso ruolo istituzionale.**

¹⁹ Dal sito di Unioncamere [Struttura | Unioncamere](#)

1.8. I soggetti – conclusioni

Da quanto emerso dall'approfondita indagine sui soggetti è possibile concludere che:

1. le **CCIE** sono soggetti a cui l'ordinamento italiano ha riconosciuto, viste le loro capacità, conoscenze, relazioni consolidate nonché la loro struttura e, soprattutto, finalità, un ruolo istituzionale da svolgere all'estero per favorire l'internalizzazione delle imprese italiane e promuovere il *made in Italy* nel mondo nell'ambito del sistema camerale italiano. Dunque, esse:
 - rispondono a interessi generali (per propria natura istituzionale);
 - fanno parte di diritto del sistema camerale;
 - godono di un riconoscimento per il ruolo che svolgono e anche di contributi;
 - sono soggetti qualificati, anzi proprio l'attività svolta è condizione per il riconoscimento;
 - nell'esercizio di compiti e funzioni attribuiti loro dal legislatore, svolgono attività di interesse generale, anche attraverso forme di amministrazione condivisa, all'interno del sistema camerale, come riconosciute dal nostro legislatore.
2. **Unioncamere** è un soggetto di diritto pubblico a cui è riservato un ruolo di cura e rappresentanza degli interessi generali degli organismi del sistema camerale, ivi incluse le CCIE. In particolare, questo ente può stipulare, **con le Regioni, accordi di programma, intese e convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale (tra cui rientrano le CCIE), che sono chiamati ad attuarli**, dando origine a forme di collaborazione che possono utilizzare il modello organizzativo dell'amministrazione condivisa basato sul principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale.
3. In considerazione delle attività e delle funzioni svolte a favore delle CCIE e della partecipazione di Unioncamere nazionale, **Assocamerestero** costituisce invece il soggetto chiamato a valorizzare le CCIE in raccordo con gli altri enti del sistema camerale italiano.
4. La **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, in quanto organo comune delle Regioni e delle Province autonome, promuove forme di coordinamento tra esse anche attraverso lo scambio delle buone pratiche e dei processi a vantaggio del sistema Paese. È inoltre il soggetto incaricato di elaborare e definire gli accordi, le intese, le posizioni comuni e le forme di coordinamento.

2. INTERESSI COMUNI E STRUMENTI PER REALIZZARLI

2.1 Il sistema delle imprese e l'internazionalizzazione

Uno degli obiettivi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è aumentare la presenza delle imprese italiane nei mercati esteri, contribuendo alla crescita del nostro Paese²⁰. A tal fine mette a disposizione degli operatori molteplici strumenti e attività sia per il sostegno alle imprese che per il coordinamento e promozione delle iniziative di internazionalizzazione.

Anche gli organismi del sistema camerale, per le stesse finalità, svolgono un ruolo in questo ambito, ruolo esercitato attraverso la realizzazione in collaborazione di numerosi interventi e progetti.

Le Camere di commercio svolgono dunque un ruolo chiave per l'espansione all'estero delle imprese italiane attraverso numerose azioni che spaziano dall'organizzazione di missioni commerciali all'accesso a iniziative e programmi comunitari, all'assistenza per l'attrazione di investimenti diretti, alla promozione di accordi tecnico-produttivi e commerciali con l'estero, fino al supporto per l'acquisizione e cessione di brevetti e licenze²¹. Unioncamere, anche per il tramite di Assocamerestero, si inserisce in questo processo promozionale, con azioni di coordinamento a livello nazionale basate su accordi e intese in raccordo con gli altri soggetti istituzionali.

Nei capitoli precedenti sono state delineate le competenze e funzioni di Assocamerestero e Unioncamere nazionale, ed è evidente il ruolo che questi, con il supporto e collaborazione in loco delle CCIE, possono svolgere, in particolare per le piccole e medie imprese, facendo crescere e, soprattutto, consolidando e rendendo strutturale la loro presenza nel mondo.

Questo è stato ad es. l'obiettivo del "**Patto per l'export**"²², accordo di collaborazione sottoscritto nel 2021 tra Agenzia ICE, Unioncamere e Assocamerestero nel quadro del documento strategico per l'internazionalizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cui è stata siglata un'intesa diretta a individuare nuove linee di attività, nel rispetto delle rispettive competenze, per far crescere e consolidare la presenza delle imprese italiane nel mondo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e ai settori più colpiti dalla crisi economica del periodo Covid-19. È stato adottato un approccio di sistema e di collaborazione tra gli attori dedicati all'internazionalizzazione delle imprese, al fine di creare una rete di supporto coesa, più estesa, meno episodica e più strutturale, potenziando il ruolo dei rispettivi sistemi a sostegno sia delle aziende che, più in generale, dell'intera economia. Con questo accordo, le 81 Camere di commercio italiane all'estero hanno messo a disposizione la propria *expertise*, frutto sia dell'appartenenza alle *business communities* locali, sia di una consolidata esperienza di mercato a sostegno dello sviluppo delle PMI italiane. I sottoscrittori dell'Accordo hanno inteso integrare le iniziative, i programmi e i progetti dell'Agenzia ICE con le attività svolte dal sistema camerale in Italia e all'estero, sostenendo la

²⁰ dal sito [Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale](#)

²¹ dal sito [Internazionalizzazione | Unioncamere](#)

²² dal sito [Internazionalizzazione: al via l'alleanza tra Agenzia Ice, Unioncamere e Assocamerestero | Unioncamere](#)

realizzazione di attività congiunte sia nel campo della promozione, sia della diffusione e del *follow-up* a livello aziendale delle iniziative della stessa ICE, sia all'interno dei programmi di promozione dell'attrattività dei territori, facendo leva in particolar modo sull'utilizzo delle tecnologie digitali e sulle potenzialità del web per lo sviluppo dei processi aziendali transnazionali.

Il progetto **Chamber Mentoring for International Growth**²³, promosso da Unioncamere nel 2018, coordinato da Assocamerestero e realizzato in collaborazione con le Camere di commercio italiane all'estero e gli altri soggetti del sistema camerale italiano, ha dato invece l'opportunità a un gruppo selezionato di aziende italiane consolidate di partecipare a consulenze gratuite e complete da parte di professionisti esperti dell'esportazione ossia di un manager qualificato o di un imprenditore di successo di origini italiane operante all'estero.

Il **Progetto SEI**²⁴, Sostegno all'Export dell'Italia, è invece un programma integrato di formazione, orientamento e di accompagnamento per le imprese che vogliono avviare o rendere stabile la propria presenza all'estero gestito da Unioncamere, Promos Italia e il sistema camerale italiano e rivolto alle Micro, piccole e medie imprese italiane. Il Progetto SEI offre gratuitamente una serie di servizi - omogenei su tutto il territorio nazionale - quali:

- *export check-up* per identificare i bisogni e valutare le potenzialità delle aziende verso l'*export* (a seguito di un primo questionario online di autovalutazione);
- set informativi per individuare i mercati più promettenti per i prodotti dell'impresa (con incontri sia in aula sia via *webinar*);
- sviluppo di un piano *export* per aiutare l'azienda a definire la strategia di ingresso nel mercato; percorsi formativi e di orientamento e attività di accompagnamento sui mercati esteri (attraverso progetti individuali e di filiera), anche in collaborazione con Agenzia ICE e con le Camere di commercio Italiane all'estero.

Gli accordi di collaborazione, come i casi riportati sopra, sono un esempio di *best practice* per l'ottimizzazione delle sinergie tra soggetti con diverse competenze ma con interessi convergenti. È proprio negli accordi ex articolo 7, comma 3, della l. 580/1993, che va ricercato lo strumento per realizzare quegli interventi strategici con ricadute internazionali che possono rendere effettiva la valorizzazione del ruolo delle CCIE come soggetti di supporto tecnico-operativo per attività di interesse comune, obiettivo del Protocollo di intesa sottoscritto tra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Assocamerestero. È del tutto evidente, infatti, che le Regioni e le Province autonome da un lato, e le CCIE dall'altro, hanno interessi comuni che perseguono attraverso lo sviluppo delle relazioni economico-commerciali con l'estero.

2.2 Strumenti

Come già accennato, l'articolo 7, comma 3, della l. 580/1993, prevede che Unioncamere possa stipulare con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi

²³Dalla pagina [Chamber Mentoring | Unioncamere](#)

²⁴ Dalla pagina [Progetto SEI – Sostegno all'Export dell'Italia | Unioncamere](#)

di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che quest'ultimi sono poi chiamati ad attuare.

Sempre in rappresentanza del sistema camerale, ma in questo caso con riferimento all'internalizzazione, si sviluppa l'azione di Assocamerestero come traduzione della volontà, espressa in seno ai suoi organi, di Unioncamere e delle CCIE.

È proprio in questi termini che trova origine il "Protocollo d'intesa quadro fra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Assocamerestero", siglato il 13/12/2023, nel quale è stato esplicitato che:

- la Conferenza si impegna a diffondere, presso le Regioni e Province Autonome, iniziative sviluppate dalle Camere di commercio italiane all'estero, ai fini di una loro possibile inclusione nei programmi promozionali delle Regioni interessate;
- Assocamerestero si impegna a veicolare, nei diversi paesi in cui sono localizzate le Camere di commercio italiane all'estero, le iniziative programmate dalle Regioni, per assicurarne la più ampia diffusione presso le istituzioni e le imprese di riferimento.

In attuazione del Protocollo d'intesa e con la legittimazione data dai loro organi rappresentativi, Assocamerestero e la Conferenza possono prevedere **forme di collaborazione per amministrare in condivisione progetti congiunti** di politica estera di interesse generale e convergente. Nello specifico, attraverso la sottoscrizione di un *addendum* potrebbe essere predisposta una **convenzione quadro** per individuare gli interventi strategici con ricadute internazionali di interesse comune da promuovere e per regolare i futuri rapporti da instaurare al nascere di un'esigenza specifica tra le singole Regioni e le Camere di commercio italiane all'estero, valorizzando il ruolo di queste ultime come soggetti di supporto tecnico-operativo delle prime. Nel momento in cui l'esigenza di promozione diventa attuale e concreta la singola Regione e la competente CCIE potrebbe, quindi, dare attuazione alla convenzione quadro in maniera snella attraverso la sottoscrizione di un **accordo attuativo**.

3. CONVENZIONE E ACCORDI ATTUATIVI

Come detto in precedenza, l'ordinamento giuridico legittima la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di Assocamerestero ad individuare, attraverso la stipula di convenzioni, forme stabili di collaborazione per lo svolgimento di programmi di interesse comune, anche relativi a servizi.

Una **convenzione quadro**, con valore regolamentare, sembra essere lo strumento più idoneo a soddisfare gli obiettivi del protocollo di intesa tra la Conferenza e Assocamerestero perché realizza contemporaneamente gli interessi (pubblici) convergenti di tutte le parti.

Saranno poi degli **accordi attuativi**, discendenti dalla convenzione quadro, a definire di volta in volta le attività specifiche che le CCIE saranno chiamate ad attuare in accordo con le singole Amministrazioni regionali.

Dunque, quando una Regione ha la necessità di realizzare un intervento strategico presso un mercato estero, può essere agevolata dalla collaborazione con la CCIE operante sul territorio di riferimento, basandosi proprio su accordi attuativi di una convenzione quadro stipulata a monte per regolare i rapporti tra le parti.

La convenzione deve essere strutturata individuando le attività di natura strategica volte alla promozione delle imprese italiane e del made in Italy, comprensive di tutti gli elementi necessari al perseguimento degli scopi istituzionali che si intendono promuovere. È di tutta evidenza che deve essere definita una “cornice” regolatoria entro la quale poi troveranno compiuta disciplina gli accordi attuativi di volta in volta stipulati. Più nel dettaglio, la convenzione deve comprendere regole relazionali e obiettivi da realizzare attraverso il supporto tecnico-operativo delle CCIE nel momento in cui le esigenze di promozione diventano attuali.

La stessa collaborazione, da individuare pure all'interno della convenzione quadro, può essere richiesta ad una CCIE anche quando una Regione ha l'esigenza di reperire presso un mercato estero un servizio o una fornitura, senza che ciò sia connesso direttamente con la realizzazione di interventi di natura strategica. La convenzione potrebbe disciplinare anche questo tipo di supporto, per esempio attraverso l'identificazione di una struttura organizzativa di tipo trasversale che veda coinvolti gli uffici della Regione e quelli della CCIE competente per realizzare in sinergia affidamenti ex d.lgs. 36/2023.

Detto in altri termini, la convenzione quadro potrebbe prevedere un regime a doppio binario:

1. il primo binario potrebbe riguardare l'ipotesi in cui il perseguimento di un pubblico interesse convergente richiede la realizzazione di interventi strategici, che presuppongono l'ideazione di programmi strutturati congiunti che le Regioni e le CCIE modelleranno, a seconda delle proprie esigenze, con i singoli accordi attuativi;
2. il secondo binario potrebbe riguardare, invece, l'ipotesi residuale in cui la Regione ha la necessità di rivolgersi ad un mercato estero per ottenere un servizio o una fornitura. In questa ipotesi, la CCIE del luogo di esecuzione del contratto potrebbe svolgere a favore della struttura regionale le attività di supporto individuate nella convenzione quadro.

La regolazione dei rapporti contenuta nella convenzione, a prescindere che riguardi il primo o il secondo binario, dovrebbe trattare anche l'aspetto finanziario, che andrebbe inquadrato come un rimborso per spese generali da predeterminare in via astratta a seconda della tipologia di attività da svolgere.

3.1 Secondo binario - approfondimento

Il principio è che le amministrazioni italiane che devono selezionare un operatore economico perché svolga il servizio o fornisca il bene di cui necessitano all'estero, a prescindere dalla sua nazionalità, devono rispettare la normativa nazionale.

L'articolo 13, comma 4, del d.lgs. 36/2023, occupandosi dei contratti eseguiti all'estero, prevede che:

1. “[c]on regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del

contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.”

2. “Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia.”

Nel caso che qui interessa si applica il Codice dei contratti pubblici e non il regolamento ministeriale in quanto la procedura di affidamento è svolta dalle Regioni in Italia, pur trattandosi di operazioni da realizzare in contesti di mercato e in ordinamenti potenzialmente molto differenti da quelli italiani.

Partendo da questo inquadramento, tuttavia, non si può trascurare un dato di fatto ovvero la necessità di rivolgersi a mercati esteri e questo:

1. tecnicamente non consente alle Regioni di applicare tutte le disposizioni come se si operasse in un contesto nazionale o al massimo europeo;
2. non mette le Regioni in una condizione di parità con la controparte commerciale a causa di un'evidente asimmetria informativa e comunicativa.

Per superare la prima criticità si dovrebbe procedere disapplicando quelle regole specifiche di cui risulta impossibile l'applicazione, agendo in attuazione dei principi generali e in analogia alle regole del nostro ordinamento che più si adattano alle circostanze di specie ovvero al regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della l. 400/1988²⁵.

Per superare anche la seconda criticità è ipotizzabile il ricorso ad un'attività di supporto tecnico-operativo da parte di soggetti qualificati che, pur se insediati all'estero, il nostro ordinamento giuridico riconosce come parte del sistema pubblico. Come inquadrato nel capitolo precedente, le Regioni e le CCIE potrebbero lavorare in collaborazione sulla base di una convenzione che disciplina i rapporti di una struttura organizzativa trasversale ideata per realizzare in sinergia affidamenti ex d.lgs. 36/2023. Il Codice dei contratti pubblici consente, infatti, di istituire strutture di supporto al RUP, che non necessariamente devono essere interne alla stessa amministrazione.

Nell'ipotesi di adesione alla convenzione quadro tramite il “secondo binario”, la CCIE potrebbe agire, quindi, in veste di struttura di supporto al RUP ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del d.lgs. 36/2023. Sarebbe, pertanto, il braccio operativo che la stazione appaltante utilizza per operare all'estero.

Come detto, le Regioni potrebbero non essere in grado tecnicamente di applicare tutte le disposizioni del Codice come se si operasse in un contesto nazionale o al massimo europeo. Per questo di seguito verranno esaminati alcuni degli istituti del Codice per verificarne l'applicabilità agli affidamenti diretti da eseguire all'estero.

Principi

²⁵ Decreto 2 novembre 2017, n. 192 - Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Per quanto riguarda l'affidamento e l'esecuzione contrattuale trovano applicazione i principi del libro I, parte I e II, del d.lgs. 36/2023, in quanto compatibili con la regolamentazione dei Paesi di esecuzione.

I principi chiave da considerare in questo contesto, sono:

1. Principio di non discriminazione e parità di trattamento

Gli operatori economici di altri Stati membri dell'UE devono essere trattati allo stesso modo di quelli italiani, secondo i principi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e le direttive UE sugli appalti pubblici o, comunque, nel rispetto del principio di reciprocità.

2. Applicazione delle soglie europee

Se l'appalto supera certe soglie (stabilite dalle direttive UE), si applicano le norme europee e vanno garantite pubblicità e concorrenza a livello internazionale.

3. Requisiti di partecipazione

L'operatore economico estero deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici, anche se acquisiti nel proprio Stato. Se i documenti richiesti non esistono nello Stato di appartenenza, può presentare documentazione equivalente.

4. Obblighi fiscali e previdenziali

L'operatore economico estero deve dimostrare la regolarità fiscale e contributiva secondo le regole di appartenenza.

Programmazione

In relazione alle procedure in esame, visti gli importi inferiori a 140.000 euro, l'attività di programmazione è esclusa (articolo 37, comma 3, d.lgs. 36/2023).

Obbligo di utilizzazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale

Per quanto riguarda lo svolgimento delle procedure di affidamento, appare ammissibile la deroga all'uso di piattaforme di approvvigionamento digitale per le stesse ragioni che, in base al decreto 192/2017, consentono ai soggetti operanti ai sensi dell'articolo 13, comma 4, primo periodo, del d.lgs. 36/2023 di derogarvi.

In riferimento a questa situazione può essere applicato per analogia quanto indicato nel considerando 80 di cui alla direttiva europea 2014/24/UE: l'utilizzo come regola di mezzi elettronici di comunicazione e informazione quali strumenti per accrescere efficacia e trasparenza delle procedure di appalto.

Per ciò che qui interessa, l'uso di piattaforme di approvvigionamento digitale potrebbe essere più facilmente sostituito dal ricorso ai mezzi elettronici di comunicazione e informazione ordinari che, peraltro, potranno divergere, dal lato pratico, a seconda del mercato estero di riferimento. Tali mezzi, oltre a garantire la celerità e, dunque, il rispetto del principio del risultato ex articolo 1 del d.lgs. 36/2023, assicurano comunque anche trasparenza e tracciabilità.

Se è vero che l'uso di piattaforme dedicate, obiettivo nazionale che mira alla completa digitalizzazione dei processi, è garanzia di attuazione dei principi alla base delle regole di trasparenza, di protezione dei dati personali, di sicurezza informatica, di unicità dell'invio e di interoperabilità dei dati e delle informazioni, è nondimeno vero che gli affidamenti diretti da eseguire all'estero rappresentano una parte irrilevante del sistema di approvvigionamento italiano, tale da poter essere gestita in modalità diverse, pur nel rispetto della digitalizzazione e, quindi, dei principi ad essa sottesi.

Rotazione

La CCIE, assumendo il ruolo di struttura di supporto al RUP di un'amministrazione regionale grazie all'adesione alla convenzione, è tenuta, nel mercato di riferimento, a rispettare le regole di cui all'articolo 49, del d.lgs. 36/2023, sempre nei limiti e con le deroghe dallo stesso dettate da applicare caso per caso.

Va però precisato che la regola della rotazione costituisce attuazione del principio di matrice comunitaria di concorrenza. Di conseguenza, laddove la CCIE opera su un mercato extra europeo, la sua applicazione potrebbe assumere una configurazione extracodicistica, nel rispetto comunque di un concetto più ampio di buona amministrazione.

Controlli sul possesso dei requisiti da parte degli operatori economici

In tema di controlli sul possesso dei requisiti da parte degli operatori economici esteri per partecipare alle procedure d'appalto pubbliche, l'esperienza ha messo in luce un'oggettiva difficoltà a eseguire controlli con le stesse modalità previste dall'ordinamento giuridico italiano, imponendo di fatto una deroga alla disciplina codicistica, che prevede l'uso di strumenti dedicati (fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE) e, per le procedure di valore superiore a 40.000 euro, impone un controllo puntuale sulle dichiarazioni rese.

In prima battuta va precisato che l'utilizzo del FVOE di ANAC, oltre a risultare tecnicamente impossibile se non abbinato all'uso di una piattaforma di approvvigionamento digitale con lo stesso collegata, non consente la restituzione di informazioni riferite a degli operatori economici esteri.

Per questi motivi, l'espletamento dei controlli in queste ipotesi non può che seguire per analogia le regole dettate dall'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, il quale recita: *"l'assenza di motivi di esclusione è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione giurata innanzi alle competenti autorità locali, se riconosciuta dagli ordinamenti locali, corredata di autorizzazione a svolgere, dove possibile, verifiche presso le autorità competenti"*. Dunque, prima di procedere con la stipulazione del contratto, va richiesta all'operatore economico idonea documentazione da cui emerga il rispetto dei requisiti per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, per quanto compatibili con la normativa

vigente nel mercato locale. La verifica degli stessi dovrà - per quanto possibile e tenendo in considerazione i principi del risultato e dell'economicità - essere svolta presso le competenti autorità locali.

Flussi finanziari

Dal sito dell'ANAC si legge che *“il legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari - articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni: anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica; rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche. La tracciabilità non è dunque uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari, bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell'economia legale. Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:*

- a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;*
- b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;*
- c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).”²⁶.*

Ciò precisato, si ritiene che le finalità sottese alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge italiana vadano comunque rispettate pur nella consapevolezza di una difficile attuazione di alcune disposizioni in sede locale. Anche in questo caso viene in soccorso per analogia quanto previsto dal decreto 192/2017 che prescrive, in ogni caso, un'adeguata trasparenza contabile e tracciabilità dei pagamenti, salvi i casi di impossibilità o di estrema difficoltà da motivare puntualmente.

Aiuti di Stato (art. 107 par. 1 del TFUE):

Un finanziamento pubblico si configura come un “Aiuto di Stato”²⁷ alla contemporanea presenza dei seguenti elementi:

- 1) la sussistenza di un'impresa;

²⁶ [Tracciabilità dei flussi finanziari - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

²⁷ Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 262/1 del 19/7/2016, cd. NOA;

- 2) risorse di origine statale;
- 3) il conferimento di un vantaggio;
- 4) la selettività della misura;
- 5) gli effetti della misura sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

Come noto, l'assenza anche solo di uno degli elementi che compongono la nozione di Aiuto di Stato permette di sostenere l'assenza di tali aiuti nella misura oggetto della valutazione.

LA NOA

elementi della nozione di aiuto di Stato



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA NOZIONE DI AIUTO DI STATO (2016/C 262/01) cd. NOA disponibile al seguente link: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN)

Nell'ambito della c.d. "amministrazione condivisa", e dunque di un accordo con soggetti privati, difetta in ogni caso l'elemento del "vantaggio", se il contributo concesso dall'ente pubblico ha natura di mero rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività di interesse pubblico o generale.

Anche in altri casi, con riferimento ad enti che svolgono attività di interesse generale, enti non commerciali, la Commissione Europea ha sancito l'assenza di aiuto quando i finanziamenti concessi o le esenzioni dal pagamento delle imposte dello Stato²⁸, non conferivano un vantaggio economico selettivo ad un'impresa specifica, non alteravano la concorrenza nel mercato unico e non influenzavano gli scambi tra Stati membri.

²⁸ Decisione della Commissione C(2012) 9461 final relativa all'aiuto di Stato SA.20829 "Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione", adottata il 19 dicembre 2012;

Pertanto, i contributi che verrebbero erogati alle CCIE, nell'ambito delle attività assegnate all'interno del c.d. Sistema camerale, generalmente inteso, non si configurerebbero come vantaggio a tali soggetti privati, ma rappresenterebbero il mero ristoro di spese sostenute per l'attuazione delle attività realizzate in condivisione con la pubblica amministrazione concedente.

Si evidenzia che tale impostazione deve, in ogni caso, trovare effettivo riscontro nella fattispecie concreta.

In linea di principio quindi, gli Aiuti di Stato sono intesi come contributi finanziari o vantaggi concessi da un ente pubblico ad operatori economici (concetto europeo di "impresa") nel caso in cui questi possono contribuire ad alterare la concorrenza nel mercato interno.

Viceversa, in tale contesto, la collaborazione delle CCIE con la pubblica amministrazione deriva da un accordo trasparente che individua le attività assegnate e che consente di dimostrare l'assenza di vantaggio per l'Ente partner.

A tal fine, uno strumento da rendere obbligatorio nell'accordo, a garanzia della trasparenza e della verifica di assenza di Aiuti di Stato, è l'utilizzo di contabilità separata, poiché le CCIE operano anche sul mercato.

Le attività realizzate in amministrazione condivisa da Enti che svolgono anche attività di natura commerciale devono essere contabilizzate con determinate modalità che garantiscano la separazione di attività economiche/attività non economiche e l'assenza di aiuti.

I soggetti privati sono dunque tenuti a provvedere mediante creazione di una contabilità separata, affinché si possano distinguere puntualmente entrate/uscite per l'attività di collaborazione con la PA dalla gestione di altre attività aventi natura commerciale.

La contabilità separata deve consentire di rendere evidente che il rimborso spese per i costi legati alle attività "non economiche", realizzate in amministrazione condivisa con la PA, non reca alcun vantaggio allo svolgimento di altre attività aventi natura economica.

La giustizia amministrativa italiana, con riferimento a tale tema, sebbene in un contesto diverso, di natura culturale, ha sancito che il finanziamento dell'attività non economica svolta da un ente può non considerarsi Aiuto di Stato, se lo stesso si è dotato di una contabilità separata che consenta di distinguere l'attività non economica da quella economica.

"L'interpretazione del concetto di attività economica dipende, tra le altre cose, dalle circostanze specifiche, dal modo in cui l'attività è organizzata dallo Stato e dal contesto in cui viene organizzata. La stessa attività può, dunque, assumere le connotazioni di attività economica in uno Stato membro e non avere questa caratteristica in un altro. In ambito culturale, come in altri settori, sono presenti soggetti che, al di là della loro natura giuridica — svolgono sia attività non economica che attività economica. In questi casi, si ritiene che, se la seconda è marginale rispetto alla prima, prevale la natura non economica del soggetto in questione. Se l'attività economica non è invece marginale, perché il finanziamento dell'attività non economica non sia considerato aiuto di Stato, l'ente deve dotarsi di una contabilità separata (o di un sistema di imputazione dei costi) che consenta di distinguere l'una dall'altra e i finanziamenti destinati a ciascuna di

esse (in modo che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non possa recare vantaggio all'attività economica a scapito dei concorrenti).²⁹

Ancora si segnala la posizione espressa dalla Cassazione civile ³⁰da cui si evincono principi utili anche per il caso in esame. La pronuncia riguarda il caso inverso di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente non commerciale.

Nella pronuncia si legge, specularmente, l'indirizzo di legittimità rispetto alla separazione contabile tra attività commerciale e non commerciale nel duplice intento di evitare le eventuali commistioni tra le diverse attività esercitate e sopperire ad esigenze di trasparenza utili anche per la qualificazione fiscale.

"(...) 4.5. Invero, per questa Corte (Cass., sez. 5, 14 luglio 2017, n. 17454) l'art. 144 Tuir, comma 2, relativo alla contabilità separata, prevede l'obbligo di tenuta della contabilità separata per l'attività commerciale eventualmente esercitata, all'evidente scopo di rendere più trasparente la contabilità commerciale degli enti non commerciali e di evitare ogni commistione con l'attività istituzionale, nonché di facilitare la qualificazione dell'ente. Si è precisato che è stato previsto uno specifico regime contabile per gli enti non commerciali che esercitano anche attività di tipo commerciale (Cass., sez. 5, 3 luglio 2015, n. 13751). Nella contabilità separata vanno rilevati distintamente i "fatti amministrativi" relativi all'attività istituzionale dai fatti amministrativi relativi all'attività commerciale, conformemente all'intento del legislatore di mantenere separati gli ambiti delle due concorrenti attività e di rendere più trasparente la contabilità "commerciale" degli enti non commerciali. L'art. 144 Tuir, comma 6, poi, si limita a derogare a tale obbligo di denuncia nel caso di enti soggetti alle norme sulla contabilità pubblica, i quali restano esonerati da tale obbligo qualora osservino le modalità previste per la contabilità pubblica tenuta norma di legge. Come si vede la giurisprudenza di legittimità non richiede, per il rispetto della contabilità separata, la predisposizione di due bilanci completi di conto economico e stato patrimoniale, ma solo la distinzione tra due diverse tipologie di "fatti amministrativi", quelli collegati all'attività istituzionale e quelli relativi alla porzione di attività commerciale. (...) 4.6. La stessa agenzia delle entrate, con la risoluzione numero 86/E del 13 marzo 2002, ha affermato che la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti, strutturato in modo da poter individuare in ogni momento le voci destinate all'attività commerciale, non è di ostacolo all'eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti. La tenuta di una contabilità separata non prevede, infatti, l'istituzione di un libro giornale e di un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti non troppo dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività. Anche la dottrina è giunta alla conclusione che il requisito della separazione contabile risulta integrato anche in presenza di una contabilità o un piano dei conti unico, che consenta, però, di distinguere i redditi relativi alle varie attività (da separare), tramite la definizione di modalità di imputazione delle voci di costo-ricavo e delle attività - passività, riconducibili alle diverse branche operative. In sostanza, è consentita una "contabilità separabile (...)".

²⁹ T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, 23/06/2023, n.10668.

³⁰ Corte di Cassazione civile, Sez. V, sentenza del 14.1.2021 n. 526.

La giurisprudenza di legittimità si è mantenuta coerente al proprio indirizzo interpretativo, perseverando nel ritenere sufficiente, per adempiere all'obbligo legale della separazione contabile, una chiara distinzione tra i fatti amministrativi (finanziari ed economici) relativi all'attività istituzionale non commerciale e quelli riguardanti l'attività commerciale, in quanto sarebbe, comunque, garantita la *ratio legis* di assicurare la trasparenza e la divisione tra le differenti attività.

Parimenti a conferma dei principi elencati si cita anche l'ordinanza della Cassazione³¹ n. 25628/2021 che, in tema di IRES, e con riguardo alla determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sancisce l'obbligo di tali enti, previsto dall'art. 144, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, di tenere la contabilità separata per l'attività commerciale esercitata, che non richiede la predisposizione di due distinti bilanci di esercizio, essendo consentita e, quindi, sufficiente, una "contabilità separabile", cioè una contabilità che permetta di distinguere le movimentazioni relative all'attività istituzionale non commerciale e quella relative all'attività commerciale.

In conclusione, si ritiene che gli indirizzi interpretativi contenuti nelle pronunce richiamate, consentano di individuare, all'interno degli accordi per l'attivazione delle attività di interesse generale, un sistema trasparente con una adeguata separazione contabile che dia evidenza dei flussi finanziari ed economici relativi alle attività di amministrazione condivisa e distinguibili da quelle relative alle attività commerciali.

3.2 Secondo binario - guida operativa

Partendo da quanto esposto sopra, si propone una procedura semplificata, schematicamente rappresentata nell'allegato a questo documento e di cui qui di seguito si sintetizza il processo:

1. Fase di programmazione in capo alla competente Unità Organizzativa della Regione (di seguito, e nel grafico in allegato, indicata come UO) che procede alle seguenti attività:

- individuazione delle esigenze;
- stima del valore dell'affidamento;
- definizione dei requisiti di partecipazione;
- Individuazione delle risorse finanziarie necessarie.

2. Predisposizione degli atti organizzativi da parte dell'UO:

- atto di nomina del RUP, determinazioni in merito all'attivazione dell'accordo attuativo per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-operativo al RUP da svolgersi in loco con l'ausilio delle CCIE, nonché individuazione e nomina del gruppo di lavoro;

³¹ Cassazione civile, Sez. V, Ordinanza, 22/09/2021, n. 25628.

- stipula tra UO e CCIE, selezionata sulla base dell'area geografica di interesse, dell'accordo attuativo della convenzione quadro.

3. Fase di negoziazione di competenza del RUP ma svolta dalla struttura di supporto al RUP (CCIE):

- individuazione del/degli operatori economici e richiesta dei preventivi;
- predisposizione dei preventivi da parte del/degli operatori economici;
- ricevuti i preventivi, verifica della congruità delle offerte e predisposizione del relativo prospetto economico.

4. Fase di affidamento:

- acquisizione del CIG da parte del RUP;
- richiesta e raccolta da parte dell'ufficio di supporto al RUP (CCIE) della documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, per quanto compatibili con la normativa vigente nel mercato locale, presso le amministrazioni competenti ovvero delle dichiarazioni dell'operatore economico sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale ma compatibilmente con quella vigente nel Paese-sede;
- verifica, dove possibile, delle dichiarazioni dell'operatore economico presso le autorità competenti;
- trasmissione della documentazione raccolta all'UO;
- adozione da parte dell'UO della decisione di contrarre contenente gli elementi essenziali del contratto, l'impegno di spesa nonché la delega di firma del contratto ad un soggetto facente parte dell'ufficio di supporto al RUP (CCIE).

5. Fase di stipula del contratto tra UO (per il tramite del delegato alla firma) e operatore economico.

6. Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza:

- esecuzione da parte del RUP degli adempimenti previsti ai fini della pubblicità legale e trasparenza, in particolare compilazione e invio delle schede ANAC di stipula e inizio esecuzione.

7. Fase dell'esecuzione del contratto di competenza del RUP, o DEC se nominato, svolta con l'ausilio della struttura di supporto al RUP (CCIE):

- verifica della conformità delle prestazioni eseguite, attestata da parte dell'ufficio di supporto al RUP e rilascio da parte dello stesso del certificato di regolare esecuzione (CRE);
- adozione da parte dell'UO, a seguito del rilascio del CRE, dell'atto di liquidazione della spesa ed emissione dell'ordinativo di pagamento.

8. Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza:

- esecuzione da parte del RUP degli adempimenti previsti ai fini della pubblicità legale e trasparenza, in particolare con compilazione e invio della scheda ANAC di conclusione della procedura e di collaudo (CRE).

FONTI

- Legge 1° luglio 1970, n. 518, *“Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero”*;
- Legge 29 dicembre 1993, n. 580, *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*;
- Legge 31 marzo 2005, n. 56, *“Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore”*;
- D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- Corte Costituzionale sentenza n. 477 dell'8/11/2000
- DM 2 novembre 2017, n. 192, *“Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*.
- DM 30 novembre 2021 *“Requisiti, criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese”*;
- Circolare MISE n. 5/V dd 24/06/2021
- Documento del Ministro delle imprese e del made in Italy sui Parametri per valutare il riconoscimento delle CCIEE - link [Allegato A - parametri CCestero.pdf](#)
- Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 14 giugno 2024, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione generale servizi di vigilanza - Divisione VI – Sistema Camerale, sull'assegnazione dei contributi - link [Decreto direttoriale del 14 giugno 2024 prot. n. 817 relativo alla presentazione e rendicontazione dei programmi promozionali delle Camere di Commercio Italiane all'estero](#)
- Sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale [Camere di Commercio Italiane all'Estero – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale](#)
- *“Le Camere di Commercio e la parabola dell'autonomia funzionale”* di Pio G. Rinaldi (Ricercatore di Diritto pubblico Università Cattolica del Sacro Cuore), pubblicato sulla rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo Federalismi.it
- Organismo di diritto pubblico - Enciclopedia - Treccani
- Statuto Unioncamere - link [STATUTO UNIONCAMERE \(2\).pdf](#)
- Sito di Unioncamere [Home | Unioncamere](#)
- Statuto di Assocamerestero - link [Statuto e regolamento applicativo | Assocamerestero](#)
- Sito Assocamerestero [Assocamerestero | © 2020 Assocamerestero](#)

